

DIPARTIMENTO DI CULTURE E CIVILTÀ

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTI:

- lo Statuto dell'Università degli studi di Verona;
- la Legge 30.12.2010 n. 240, art. 24 comma 5;
- il D.R. n. 3228/2025, prot. n. 156940 del 27 marzo 2025, di emanazione del 'Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia (Legge 240/2010)', e in particolare il Titolo III Capo I, relativo alla 'Procedura valutativa per i ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior));
- VISTO il Rep. n. 1219/2023 Prot. n. 54988 del 02/02/2023, con cui è stato stipulato con la Dott.ssa Sofia Piacentin il contratto di Ricercatrice Universitaria a tempo determinato di tipo b) (Senior) a decorrere dal 01/06/2023 e sino al 31/05/2026 per il Gruppo Scientifico Disciplinare 10/STAN-01 Storia Greca e Romana, Settore scientifico-disciplinare STAN-01/B Storia romana, presso il Dipartimento di Culture e Civiltà;
- CONSIDERATO che la Dott.ssa Sofia Piacentin è in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 10/D1 Storia Antica (oggi GSD 10/STAN-01), conseguita con validità dal 07/03/2025 al 07/03/2037;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Culture e Civiltà, adunanza del 17/09/2025, con cui si attiva, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento, la procedura valutativa della Dott.ssa Sofia Piacentin mediante la proposta di nomina della Commissione di valutazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia e mediante l'emanazione di un avviso di valutazione;
- RITENUTO di attivare la procedura di valutazione per la Dott.ssa Sofia Piacentin, Ricercatrice Universitaria a tempo determinato di tipo b) (Senior) che matura il triennio di anzianità nel ruolo il 31/05/2026.

P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234



DISPONE

Art. 1 – Attivazione della procedura di valutazione e requisiti di partecipazione

1. È avviata la procedura di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori di seconda fascia della Dott.ssa Sofia Piacentin ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e del Regolamento, nel GSD 10/STAN-01 – Storia Greca e Romana, SSD STAN-01/B – Storia Romana, presso il Dipartimento di Culture e Civiltà.

Art. 2 – Oggetto della valutazione

La Commissione valuta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca:

l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lett. b) della legge 240/2010;

l'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della legge 240/2010 e le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;

attività in campo clinico per i settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali

competenze.

La commissione valuta anche l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge 240/2010, il candidato ha avuto accesso al contratto.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli

Le pubblicazioni scientifiche e i titoli che il candidato intende far valere ai fini della procedura pdf alla Direzione Risorse vanno inviati formato Umane

ufficio.protocollo@pec.univr.it entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal Decreto

Rettorale di nomina della Commissione.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, devono essere presentati insieme al documento

di accettazione dell'editore.

Le pubblicazioni che non risultino presentate con le modalità previste dal comma 1 del presente

articolo, non potranno essere valutate dalla commissione giudicatrice.

Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere rispettati

gli adempimenti previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945; a

partire dal 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n.

106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006.

Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione

oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di

seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e

spagnolo.

Per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni

redatte nella lingua o in una delle lingue per le quali è attivata la valutazione, anche se diverse

da quelle indicate nel comma precedente.

I cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei loro titoli:

• indicandoli nel curriculum vitae, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di

certificazione o di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

• allegando i documenti in formato .pdf, corredati da una dichiarazione sostitutiva di

conformità all'originale.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le

dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea,

Dipartimento di CULTURE E CIVILTÀ

qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di

soggetti pubblici italiani oppure, qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in

applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza.

Art. 4 – Commissione di valutazione

La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate

dall'art. 7 del Regolamento ed è nominata con Decreto Rettorale.

Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine

perentorio di sette giorni per la presentazione al Rettore, da parte del candidato, di eventuali

istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al

proprio insediamento.

La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore,

salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della

Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.

Art. 5 – Procedura valutativa

La Commissione di valutazione formula un giudizio analitico avente ad oggetto l'attività svolta,

nei periodi temporali e in ciascuno degli ambiti di cui alle lettere a), b), e c) di cui all'art. 2 del

presente avviso.

Il candidato è valutato positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del

raggiungimento del giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione

citato al comma 1 dell'art. 2.

Art. 6 – Criteri di valutazione

La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta

sulla base dei seguenti criteri:

• numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

Dipartimento di CULTURE E CIVILTÀ

• esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo,

dei moduli/corsi tenuti;

partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

• quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di

laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;

• congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con

l'eventuale profilo indicato nel bando.

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

conseguimento della titolarità di brevetti;

• partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

• conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di

ricerca;

• congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con

l'eventuale profilo indicato nel bando.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva

della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti

salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di

ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti

criteri:

• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

• congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita

la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;

• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua

diffusione all'interno della comunità scientifica;

• determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità

scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso

di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui

ne è consolidato l'uso a livello internazionale.

La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità,

alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.

Art. 7 – Approvazione atti e proposta di chiamata del candidato valutato

Il Rettore, con proprio Decreto, accerta, entro il termine di 30 giorni dalla consegna, la

regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla

Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di

chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia anche in coerenza con

gli obiettivi didattici, scientifici e assistenziali del Piano Operativo Dipartimentale.

Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo

Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

Art. 8 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rimanda al Regolamento e, in quanto

compatibile, alla normativa vigente in materia.

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Verona.

IL DIRETTORE

Prof. Paolo De Paolis